



cassa italiana previdenza e assistenza geometri

Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 - 00196 - Roma - Italia - Email: info@cassageometri.it

Gli associati possono contattare gli uffici dell'Ente tramite

[Contact Center](#)

PEC: cipag@geopec.it

CENTRALINO 06/326861

VADEMECUM CASSA

AGGIORNAMENTI E MAGGIORI INFORMAZIONI VANNO RICERCATE NEL SITO DELLA CASSA ITALIANA GEOMETRI WWW.CASSAGEOMETRI.IT SUL QUALE TROVERETE ANCHE LO STATUTO E I REGOLAMENTI SULLA CONTRIBUZIONE E SULLE EROGAZIONI PREVIDENZIALI.

IL DELEGATO ALLA CASSA PER IL COLLEGIO DI AREZZO E' IL GEOM. GIANNI BRUNI – PER INFORMAZIONI PUO' ESSERE CONTATTATO AL NUMERO 3394453423.

INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

L'iscrizione alla Cassa Geometri è **obbligatoria** per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività. L'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo fino a prova contraria che l'interessato deve fornire secondo le modalità di seguito riportate, stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/2003, integrata dalla successiva delibera n. 123/2009:

A. sottoscrizione da parte dell'interessato di una specifica autocertificazione sull'apposita modulistica predisposta dalla Cassa Geometri (mod.1/03R da utilizzarsi al momento dell'iscrizione all'albo; mod.3/03 da utilizzarsi durante il rapporto assicurativo).
L'autocertificazione - salvi comunque i provvedimenti adottati al riguardo dai singoli Collegi - deve attestare l'esistenza delle seguenti condizioni:

1. di non esercitare l'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra;
2. di non essere titolare di partita IVA per l'esercizio della professione di geometra o similare.

B. l'interessato deve altresì dichiarare nella predetta autocertificazione di essere a conoscenza dell'obbligo - qualora si verifichi successivamente la circostanza dell'esercizio dell'attività professionale di geometra o diventi titolare di partita IVA per l'esercizio della professione o similare - di darne comunicazione alla Cassa Geometri entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività stessa, attraverso la compilazione del mod.2/03 da inviare per **posta elettronica certificata (PEC)** direttamente alla Cassa Geometri ovvero tramite il Collegio di appartenenza.

NOTA BENE:

Per i periodi di iscrizione successivi al 31.12.2005, nell'ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno, la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione per effetto dell'introduzione, a far data dal 1.1.2006, del principio della **frazionabilità** dei contributi.

Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

L'iscrizione alla Cassa Geometri comporta il pagamento della contribuzione obbligatoria (contributo soggettivo, contributo integrativo e di maternità).

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85 possono iscriversi volontariamente alla Cassa Geometri. In questo caso è dovuta esclusivamente la contribuzione soggettiva minima, ridotta ad un quarto, oltre al contributo

di maternità nella misura intera.

AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI ENTRO I 30 ANNI

Particolari agevolazioni sono previste per i **geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa Geometri entro i 30 anni**: la contribuzione soggettiva è ridotta ad un quarto per i primi due anni e alla metà per i successivi tre anni e **non si applica la contribuzione minima integrativa**; tali benefici sono riconosciuti fino al 31 dicembre dell'anno di compimento dei trent'anni di età.

AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI 31-55 ANNI

A partire dal 21 novembre 2019 coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto di un quarto per il primo anno e della metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo. Per usufruire dell'accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente l'iscrizione non deve essere superiore a 10.000 euro. L'agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa e l'iscritto può integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali. Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

Per conoscere gli importi dei contributi consultare la voce [Contribuzione](#).

CANCELLAZIONE

La **cancellazione** dalla Cassa Geometri può avvenire per effetto:

1. della cancellazione dall'albo e quindi d'ufficio;
2. del decesso;
3. della presentazione dell'autocertificazione di cessazione dell'attività professionale (mod. 3/03).

L'autocertificazione di cessazione dell'attività non può essere prodotta da colui che esercita anche occasionalmente l'attività professionale o che utilizza il timbro anche a titolo gratuito e comunque in tutti i casi in cui sia esercitata un'attività riconducibile a quella professionale.

Contestualmente all'invio del mod. 3/03 l'interessato, se titolare di partita IVA professionale o simile, deve provvedere alla preventiva chiusura della stessa e all'invio alla Cassa Geometri del relativo certificato di cessazione. La cancellazione della partita IVA è propedeutica alla cancellazione dalla Cassa Geometri.

La cancellazione della partita IVA professionale o simile non comporta l'automatica cancellazione dalla Cassa Geometri che deve essere espressamente richiesta mediante il mod. 3/03.

I geometri dipendenti di Enti pubblici, aziende o società per essere cancellati dalla Cassa Geometri devono presentare - unitamente all'autocertificazione mod.3/03 e seguendo le indicazioni ivi riportate - una dichiarazione del datore di lavoro attestante che le mansioni

assunte in qualità di lavoratore dipendente non siano riconducibili ad attività tecnica di geometra e che non compiano per il proprio datore di lavoro atti professionali aventi rilevanza esterna ovvero devono dimostrare l'inquadramento in un apposito ruolo professionale previsto dal C.C.N.L.

I geometri amministratori di società devono allegare una visura camerale della società amministrata ed un estratto conto assicurativo INPS.

Per effetto dell'introduzione del principio della frazionabilità della contribuzione, l'obbligo del pagamento dei contributi cessa dal mese successivo alla cancellazione.

Per gli adempimenti previsti dall'art.1 comma 1 del regolamento sulla contribuzione il geometra che si cancella è tenuto alla dichiarazione dei dati reddituali percepiti nell'anno di cancellazione.

LA CONTRIBUZIONE

I contributi dovuti alla Cassa Geometri sono:

- il contributo soggettivo;
- il contributo integrativo;
- il contributo di maternità.

Il contributo soggettivo (Art. 1 Reg. Contr.) è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante).

Il contributo integrativo (Art. 2 Reg. Prev.) è quantificato nella misura del 5% sul volume d'affari (prodotto nell'anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d'affari).

I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, devono applicare l'aliquota nella misura del 4%.

Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno. E' dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa Geometri (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007:

Anno	Soggettivo minimo	Percentuale soggettivo	Limite reddituale percentuale 3,5%	Integrativo minimo	Percentuale Integrativo	Maternità
2007	€ 1.750,00	10%	130.000,00	€ 700,00	4%	€ 4,00
2008	€ 1.750,00	10,50%	132.600,00	€ 700,00	4%	€ 20,00
2009	€ 2.000,00	10,50%	134.900,00	€ 800,00	4%	€ 20,00

2010	€ 2.000,00	11%	139.250,00	€ 800,00	4%	€ 22,00
2011	€ 2.250,00	11%	140.300,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2012	€ 2.250,00	11,50%	142.450,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2013	€ 2.500,00	11,50%	146.300,00	€ 1.000,00	4%	€ 22,00
2014	€ 2.500,00	12%	150.700,00	€ 1.000,00	4%	€ 21,00
2015	€ 2.750,00	13%	152.350,00	€ 1.375,00	5%	€ 15,00
2016	€ 3.000,00	14%	152.650,00	€ 1.500,00	5%	€ 17,00
2017	€ 3.250,00	15%	152.650,00	€ 1.625,00	5%	€ 8,00
2018	€ 3.250,00	15%	152.650,00	€ 1.625,00	5%	€ 12,00
2019	€ 3.285,00	18%	154.350,00	€ 1.645,00	5%	€ 10,00
2020	€ 3.320,00	18%	156.050,00	€ 1.660,00	5%	€ 8,00
2021	€ 3.340,00*	18%	156.800,00	€ 1.670,00*	5%	€ 12,00

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.

Sono tuttavia **frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo.**

L'eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell'iscrizione.

Qualora nel corso dell'anno vi siano più periodi d'iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cassa Geometri - o di decesso - è stato introdotto l'obbligo di versare anche la contribuzione soggettiva per l'anno di cancellazione.

AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella minima prevista per l'iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa).

Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto. A partire dall'anno 2019, nel caso del neodiplomato con contribuzione ridotta ad ¼ l'aliquota è pari al 4,50%, nel caso del neodiplomato con contribuzione ridotta ad ½ l'aliquota è pari al 9,00%.

Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI NEO DIPLOMATI

Anno	Soggettivo minimo	Soggettivo minimo	Maternità
-------------	--------------------------	--------------------------	------------------

	(1/4 per i primi 2 anni)	(1/2 per i successivi 3 anni)	
2007	€ 440,00	€ 875,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 875,00	€ 20,00
2009	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 20,00
2010	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2012	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 21,00
2015	€ 687,50	€ 1.375,00	€ 15,00
2016	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 17,00
2017	€ 812,50	€ 1.625,00	€ 8,00
2018	€ 812,50	€ 1.625,00	€ 12,00
2019	€ 821,25	€ 1.642,50	€ 10,00
2020	€ 830,00	€ 1.660,00	€ 8,00
2021	€ 835,00*	€ 1.670,00*	€ 12,00

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI - Regolamento sulla contribuzione - art. 3 bis

A partire dal 21 novembre 2019 coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un'età compresa tra i **31 e i 55** anni possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto di un quarto per il primo anno e della metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo. Per usufruire dell'accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente l'iscrizione non deve essere superiore ad € 10.000. L'agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa e l'iscritto può integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali. Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cassa Geometri versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l'iscritto (cfr. tabella riepilogativa).

TABELLA CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI PRATICANTI

Anno	Soggettivo minimo	Maternità
2007	€ 440,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 20,00
2009	€ 500,00	€ 20,00

2010	€ 500,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 17,00
2012	€ 562,50	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 21,00
2015	€ 687,50	€ 15,00
2016	€ 750,00	€ 17,00
2017	€ 812,50	€ 8,00
2018	€ 812,50	€ 12,00
2019	€ 821,25	€ 10,00
2020	830,00	€ 8,00
2021	€ 835,00*	€ 12,00

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

CONTRIBUTI PENSIONATI

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI

Anno	Soggettivo minimo ridotto ad 1/3	Soggettivo minimo ridotto ad 1/2	Integrativo minimo	Maternità
2007	€ 585,00		€ 700,00	€ 4,00
2008	€ 585,00		€ 700,00	€ 20,00
2009	€ 670,00		€ 800,00	€ 20,00
2010	€ 670,00		€ 800,00	€ 22,00
2011	€ 750,00		€ 900,00	€ 17,00
2012		€ 1.125,00	€ 900,00	€ 17,00
2013		€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2014		€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 21,00
Anno	Soggettivo minimo	-----	Integrativo minimo	Maternità
2015	€ 2.750,00		€ 1.375,00	€ 15,00
2016	€ 3.000,00		€ 1.500,00	€ 17,00
2017	€ 3.250,00		€ 1.625,00	€ 8,00
2018	€ 3.250,00		€ 1.625,00	€ 12,00
2019	€ 3.285,00		€ 1.645,00	€ 10,00

2020	€ 3.320,00		€ 1.660,00	€ 8,00
2021	€ 3.340,00*		€ 1.670,00*	€ 12,00

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI D'INVALIDITA'

Anno	Soggettivo minimo ridotto al 50%	Integrativo minimo	Maternità
2015	1.375,00	1.375,00	€ 15,00
2016	1.500,00	1.500,00	€ 17,00
2017	1.625,00	1.625,00	€ 8,00
2018	1.625,00	1.625,00	€ 12,00
2019	1.642,50	1.645,00	€ 10,00
2020	1.660,00	1.660,00	€ 8,00
2021	1.670,00*	1.670,00*	€ 12,00

*Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i pensionati di vecchiaia e anzianità deve essere corrisposto in misura intera. Tale modifica è stata adottata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 25 novembre 2014 e la relativa delibera è stata approvata dai Ministeri vigilanti.

Resta comunque fermo l'obbligo in capo pensionati di vecchiaia, anzianità e invalidità del pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi con l'autoliquidazione dell'eventuale eccedenza.

Il pensionato di inabilità, avendo l'obbligo di cancellarsi dall'albo e quindi dalla Cassa Geometri entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione, deve versare la contribuzione fino ad avvenuta cancellazione.

OPTANTI

Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultino optanti verso la Cassa Geometri sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.

PAGAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Dal 2020 la dichiarazione reddituale deve essere presentata direttamente alla Cassa entro il 30 settembre e non più tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF dell'Agenzia delle Entrate e i contributi obbligatori devono essere versati direttamente alla Cassa.

Per l'anno 2021 la contribuzione minima può essere versata in quattro rate scadenti il 1° marzo, 27 aprile, il 28 giugno e il 27 agosto.

La dichiarazione potrà essere presentata esclusivamente tramite il servizio online dedicato, che sarà reso disponibile nell'area riservata del sito web della Cassa. In sede di comunicazione dei redditi, il professionista potrà optare per il pagamento della contribuzione dovuta, senza l'applicazione di alcuna sanzione, tra le seguenti modalità:

- in unica soluzione, con scadenza entro il 30 settembre;
- in 4 rate, la prima scadente il 30 settembre e l'ultima il 27 dicembre, con applicazione di un tasso di interesse di rateazione del 1,00% su base annua;
- in 10 rate, la prima scadente il 30 settembre e l'ultima il 27 giugno, con applicazione di un tasso di interesse di rateazione del 2,50% su base annua;

È ancora possibile utilizzare il modello F24 accise per il versamento della contribuzione, ad esempio nel caso in cui il professionista voglia utilizzare l'istituto della compensazione. Nel caso in cui il credito non copra in modo integrale la contribuzione, è possibile saldare la parte residua con le modalità sopra riportate.

Per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla Cassa Geometri e per coloro che si reinscrivono e che nell'anno antecedente alla reinscrizione non sono risultati iscritti nemmeno per un giorno è possibile, in alternativa, optare per il versamento dei contributi minimi in 4 rate mensili nell'anno successivo, con applicazione dei soli interessi di rateazione. In tal caso occorrerà unicamente attendere la comunicazione che sarà trasmessa dalla Cassa Geometri nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

RITARDATO, OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO CONTRIBUTI

In caso di tardivo versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato.

Si applica la sanzione del 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art.43, comma 7, lett. b reg. contr.).

Se invece il contributo viene omesso, si applica una sanzione pari al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art.43, comma 6).

La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento. Tale previsione non si applica nel caso di pagamento dopo il termine previsto ma entro 30 giorni.

RISCATTO

RISCATTO PRATICANTATO

Per i geometri iscritti alla Cassa Geometri **ed in presenza di posizione contributiva regolare** è possibile riscattare gli **anni di praticantato** effettuato ai sensi della legge n. 75/85 versando un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neodiplomati (art. 36 del Regolamento sulla contribuzione).

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online presente nell'area riservata (Funzione gestione riscatti – che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell'onere) o in via alternativa può essere inviato per PEC il **mod.48/R** presente sul sito della Cassa Geometri. Alla

domanda, sia online sia cartacea, deve essere allegato il certificato di iscrizione al registro dei praticanti rilasciato dal Collegio presso il quale è stata svolta la pratica ed un documento di identità in copia. Il termine ultimo per la presentazione è quello della liquidazione del trattamento previdenziale e l'adesione all'onere deve necessariamente avvenire entro 60 gg dalla notifica del relativo importo.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

RISCATTO ANNI DI ISCRIZIONE AL SOLO ALBO

È prevista anche la possibilità di riscattare le annualità di iscrizione al solo albo e non alla Cassa Geometri (le cd. **annualità di solidarietà**: la figura dell'iscritto di solidarietà è stata introdotta nel 1982 e poi soppressa nel 2002 ed era rappresentata da coloro che, pur iscritti all'albo, non erano tenuti all'iscrizione alla Cassa Geometri in quanto iscritti ad altre forme di previdenza o beneficiari di altra pensione) versando la corrispondente riserva matematica calcolata in conformità del principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti.

Per accedere al beneficio, per il quale è richiesta la regolarità contributiva, è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online presente nell'area riservata (Funzione gestione riscatti – che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell'onere) o in via alternativa può essere inviato per PEC il **mod.50/R** presente sul sito della Cassa Geometri indicando quali sono gli anni da riscattare (è possibile anche il riscatto parziale). Il riscatto può essere esercitato una sola volta e al relativo onere è necessario aderire entro 60 gg. dalla notifica del relativo importo. Alla domanda, sia online che cartacea, deve essere allegato l'estratto conto INPS ed un documento di identità in copia. Il pagamento, al pari del riscatto degli anni di iscrizione al registro dei praticanti, può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

RISCATTO LAUREA E PERIODO MILITARE

È anche possibile per i geometri iscritti obbligatoriamente alla Cassa Geometri ed in presenza di posizione contributiva regolare riscattare il **periodo legale del corso di laurea** o equiparati utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geometra ed il **periodo di servizio militare** (nonché i servizi ad esso equiparati), quest'ultimo entro il limite di anni 2, versando un onere che è pari, per ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti.

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online presente nell'area riservata (Funzione gestione riscatti – che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell'onere) o in via alternativa può essere inviato per PEC il **mod.36/bis** presente sul sito della Cassa Geometri. Alla domanda, sia online sia cartacea, deve essere allegato il foglio di congedo, l'estratto conto INPS ed un documento di identità in copia (riscatto militare) e l'attestato di laurea contenente la data di immatricolazione, l'estratto conto INPS ed un documento di identità in copia (riscatto laurea). La domanda di riscatto, se non precedentemente proposta, deve essere presentata contestualmente alla domanda del trattamento previdenziale di vecchiaia o di anzianità.

Il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui alla legge n.45/90 in unica soluzione ovvero in modo rateizzato. Nell'ipotesi di rateizzazione, il numero delle rate non

deve essere superiore alla metà del periodo oggetto di riscatto. In più sono dovuti gli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

RISCATTO ANNI PARZIALMENTE PAGATI E PRESCRITTI

I geometri iscritti possono riscattare gli anni parzialmente pagati e prescritti, ai sensi dell'art. 24 Comma 2 del Regolamento sulla Contribuzione, versando un onere che è pari, per ciascun anno da regolarizzare, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti. Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online presente nell'area riservata (Funzione gestione riscatti – che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell'onere). La domanda di riscatto, se non precedentemente proposta, deve essere presentata contestualmente alla domanda del trattamento previdenziale di vecchiaia o di anzianità. Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

NB: in caso di rateizzazione, la decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto si ancorerà al primo giorno del mese successivo all'ultima rata versata.

LA RICONGIUNZIONE

CONTENUTO E TERMINI

Ai fini della liquidazione di un trattamento pensionistico comprensivo di ogni contribuzione versata, l'iscritto può chiedere la ricongiunzione presso la Cassa Geometri dei periodi assicurativi risultanti in altre gestioni previdenziali.

Tale facoltà può essere esercitata anche dai superstiti entro 2 anni dal decesso dell'iscritto.

In seguito alla domanda la Cassa Geometri acquisisce d'ufficio presso le altre gestioni ogni notizia necessaria al calcolo della riserva matematica e del conseguente onere a carico dell'interessato.

Il pagamento di tale onere può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione degli interessi composti.

Il debito residuo in caso di liquidazione della pensione dovrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate sopra precisato.

Il pagamento delle prime tre rate determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

Invece, ove tale pagamento non avvenga entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine diversa domanda di rateazione sopra esposta, l'interessato si considera rinunciatario alla facoltà di ricongiunzione e non potrà ripresentare l'istanza.

In caso di interruzione dei pagamenti successivamente al perfezionamento della ricongiunzione, la stessa verrà revocata e le somme già versate saranno restituite senza interessi.

PRESCRIZIONE

L'art. 3, comma 9 dalla legge n. 335/95 (riforma Dini) in materia di prescrizione dei contributi, ha ridotto a cinque anni il relativo termine e, soprattutto, non consente di ricevere i contributi prescritti.

Pertanto, decorsi cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie o dalla data in cui la Cassa Geometri ha ottenuto dagli uffici fiscali i dati reddituali definitivi, i contributi dovuti e i relativi accessori non possono più essere versati e si prescrive anche il diritto a chiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate e a effettuare quelle omesse.

In caso di pagamento parziale relativo ad anni considerati prescritti, il debito può essere sanato, su richiesta dell'interessato, dietro versamento della corrispondente riserva matematica.

REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio della Cassa Geometri è dettagliatamente descritto nel seguente documento

[Regime sanzionatorio 2020](#)

Sanzioni dal 21 novembre 2019 per le infrazioni degli obblighi relativi al **VERSAMENTO** dei contributi:

Sanzioni per versamento tardivo incompleto prima della contestazione Cassa Geometri tramite provvedimento coattivo	Entro i primi 180 giorni: 2% dei contributi evasi Oltre i 180 giorni e fino alla contestazione da parte della Cassa Geometri tramite provvedimento coattivo: 10% dei contributi evasi
Sanzioni per versamento tardivo incompleto a seguito della contestazione tramite provvedimento coattivo	25% del contributo evaso
Versamento dei contributi minimi e autoliquidazioni da Modello Unico	Si rammenta che possono originare sanzioni e recupero di interessi anche eventuali errori formali relativi all'errata indicazione dei codici tributo, dell'anno di competenza, nonché del numero di rata presente nelle deleghe dei pagamenti effettuati tramite F24.